



Verbale incontro con le famiglie sul “Dopo di Noi” – 26 Maggio 2017

“Gli strumenti giuridici previsti dalla legge 22/06/2106, n.112”

Venerdì 26 Maggio, all'interno del ciclo di incontri informativi/formativi della Fondazione Pia Pozzoli – Dopo di Noi – ONLUS, si è tenuto l'incontro informativo che ha avuto come relatrice il notaio Eloisa Alessandra Luini che ha illustrato ai numerosi presenti gli strumenti giuridici di tutela rivolti alle persone con disabilità previsti dalla Legge n.112 del 22 Giugno 2016 .

Il notaio ha spiegato come questa legge definita “**Legge Dopo di Noi**” sia volta a riconoscere una tutela materiale e concreta alle persone con disabilità ma riguardi in realtà tutta la società. Da un primo inquadramento numerico in Italia sono 2 milioni le persone prive di autonomia, di cui 540.000 sono al di sotto dei 65 anni di età. Attualmente solo 52.000 di questi vivono da sole: il 23% con il supporto di servizi, il 15% grazie ad un'assistenza domiciliare e il 54% con l'aiuto di famigliari non conviventi.

Da qui si può evincere di quanto si tratti di un mondo molto eterogeneo e con ancora grandi difficoltà da affrontare per cui è stato necessario tentare di porvi soluzione anche con la Legge n.112, sottolineando però come nonostante si riferisca al Dopo è “Durante” e non alla morte del genitore il momento in cui si deve iniziare a lavorare concretamente su un'autonomia abitativa delle persone con disabilità.

Fondamentale è creare un ponte di collegamento tra quello che i famigliari fanno oggi per i propri cari e il futuro, quando non potranno più garantire la loro presenza.

La Legge n.112 vuole offrire ai famigliari strumenti di natura pubblica e privata a favore delle persone con disabilità grave, partendo dalla legge n.104 per la definizione di disabilità grave, ovvero la persona che ha una difficoltà tale da richiedere un'assistenza costante.

Inoltre la legge è a favore di persone disabili che hanno genitori sia anziani ma anche giovani che vogliono impegnarsi concretamente per la tutela nel lungo periodo, perché è sempre più chiaro che prima si agisce meglio è e come sperimentare sia l'azione fondamentale.

Lo **strumento Pubblico** è il Fondo di Assistenza garantito dal terzo settore per evitare la residenzialità in grandi centri che non favorirebbero il benessere personale dell'interessato ma solo i bisogni primari.

Gli **strumenti Privati** sono tre invece: il *Trust*, il *Vincolo di Destinazione* e il *Fondo speciale*. Tutti devono avere come esclusiva finalità il benessere e l'inclusione sociale delle persone con disabilità, inoltre questi strumenti sono agevolati da sgravi fiscali.

Trattano tutti di una segregazione patrimoniale importante e opponibile a terzi tra il patrimonio e il bene che nessuno potrà più andare a “toccare” perché quello stesso bene sarà

vincolato per tutta la durata della vita del disabile (non sono possibili termini inferiori o superiori). Alla morte della persona con disabilità il bene andrà alle persone o fondazioni o associazioni indicate nella costituzione del disponente stesso. Si dovrà stilare il Progetto di vita della persona interessata e ci si avvarrà della collaborazione di tanti soggetti: **il disponente** che mette il patrimonio, **il gestore** che lo gestisce, **il controllore** che controlla che il gestore faccia quello che è nel progetto di vita e **il beneficiario** anch'esso ascoltato nella sua volontà quando possibile.

Tutti questi strumenti si creano in esenzione fiscale, quindi alleggerirebbero un patrimonio che altrimenti verrebbe tassato.

- **Il Trust**, in Italia dal 1989, è di natura anglosassone ma si può fare prevedendo il richiamo alla legge straniera e la conoscenza di tale legge. È possibile avere un trust interno per cui il *trustee*, cioè colui che riceve i beni (siano essi ad esempio una casa, una macchina o una somma di denaro) e colui che deve attuare il programma di vita e il beneficiario sono entrambi italiani.

È opportuno comunque prevedere nella costituzione delle finestre aperte in caso di bisogno, quali la vendita della casa a favore del beneficiario. Il disponente non può modificare l'atto ma il gestore può prevedere modificazioni come la smobilizzazione.

Il disponente potrebbe decidere di cambiare il gestore se non è in grado di andare avanti nella gestione, anche su avviso del controllore. Dipenderà dalla tipologia dei beni che vado a controllare chi verrà nominato controllore come più idoneo.

Di fatto il *Trustee* ha un'intestazione meramente fiduciaria temporanea e finalizzata dei beni e il beneficiario gode di quella che è la gestione dei beni, senza esserne intestatario per cui questi non finiscono nell'ISEE.

Nel caso di **Trust auto-dichiarato** il *trustee* può essere anche il disponente, quindi i genitori possono essere *trustee* e vincolare il patrimonio al Progetto di vita del figlio dando indicazione successiva di chi li sostituirà quando non potranno più occuparsene. Il Trust si costituisce con atto pubblico da un notaio. Si può anche pensare a un **Trust Dormiente** che avrà effetto solo dopo la morte del disponente, indicandolo nelle disposizioni testamentarie.

Il notaio ha sottolineato però come sia importante testare il trust durante la vita.

- **Il Vincolo di destinazione**, dal 2006 è in totale esenzione fiscale qualora rivolto a persone con disabilità per cui si vincola il patrimonio a soddisfazione di beni immobili o mobili, non conti correnti. Rispetto a quale formula utilizzare dipende sempre dal patrimonio, se si tratta di un bene statico o meno ad esempio, e da che tipo di famiglia si è quindi se ci sono altri figli o se il disabile è unico figlio.
- **Fondi speciali gestiti con contratto di affidamento fiduciario** sono una forma di trust all'italiana. Sono sempre soggetti a controllo e il disponente può essere anche colui che lo gestisce o lo controlla, inoltre il controllore può essere anche il fratello del beneficiario o i professionisti di fiducia. Al momento in Italia il Fondo speciale non è legiferato, è compreso dalla legge ma tutto si basa sul contratto scritto dal notaio. Si può essere il gestore del proprio patrimonio :non è statico e va benissimo per un patrimonio che è in divenire. Tutto si basa sul Progetto di vita pensato per la persona con disabilità.

L'Amministratore di Sostegno non è figura alternativa a Trust, Vincolo di destinazione o Fondo speciale, ma è figura importante per cui qualora lo fosse un genitore dovrebbe indicare nel testamento chi dovrà ricoprire tale ruolo ed è anche importante che, qualora ne avesse capacità, il disabile stesso facesse designazione di chi vorrebbe come amministratore. I criteri di preferenza per la nomina ad AdS sono il coniuge, i genitori o i fratelli oppure i professionisti (avvocati, commercialisti). Qualora l'AdS fosse anche il gestore di un Trust o di

un Vincolo, si dovranno integrare le norme dell'amministrazione e si renderà conto al Giudice tutelare. L'Amministratore può anche chiedere al Giudice tutelare di costituire un Trust o un Vincolo di destinazione; il tutto è in divenire.

Il notaio Luini ha sottolineato inoltre come non si debba parlare solo della Legge n. 112, dell'amministrazione di sostegno e delle disposizioni testamentarie quando si parla di tutele per le persone con disabilità ma soprattutto come sia importante pianificare il passaggio al "dopo" per tutelare fino in fondo la persona e tutelando anche la quota di legittima, non essendo possibili in Italia i patti successori finché si è in vita, non potendo quindi rinunciare ad eredità finché la persona è viva. Occorre prestare anche particolare attenzione al non mettere in contrasto i fratelli in fase successoria.

La disciplina fiscale sulle successioni in Italia è anche molto favorevole per agevolazioni fiscali, per cui per esempio in caso di parentela in linea retta fino a un milione di Euro, non c'è imposta diretta e qualora si tratti di fratello o sorella con una franchigia di 100.000 € l'aliquota è del 6%, mentre per i parenti fino al quarto grado senza alcuna franchigia è del 6% e gli altri dell'8%.

I tre atti approfonditi precedentemente inoltre vengono costituiti in esenzione di imposta di bollo e di imposta di successione che non va ad erodere il milione di euro.

Tra l'altro se si tratta di persona con disabilità la franchigia aumenta a un milione e mezzo.

L'imposta catastale sugli immobili, se di abitazione si tratta, è del 3% quindi molto più bassa del valore reale.

Ma l'Unione Europea sta imponendo una revisione delle imposte di successione all'Italia per cui è molto probabile che si dovranno attuare delle modifiche.

Si ha anche la possibilità di tenere l'usufrutto per i genitori, si può dare anche la nuda proprietà con diritto di reciproco accrescimento per cui finché è in vita uno dei due può mantenere un controllo e una gestione.

Tutti questi strumenti consentono di avere meno preoccupazione per il "Dopo".

Ilaria Fontana